



COMUNE DI ARGENTA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA ANNO 2024 connesso al CCI TRIENNIO 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023

ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL CCNL FL DEL 16/11/2022 "COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024"

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica anno 20224 sottoscritta il 07/11/2024, connesso al CCI Triennio 2023-2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritta il 30/11/2023, disposta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 210 del 22/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da parere n. 7 del 18/11/2024, assunto a prot. Unione al n. 38171 del 18/11/2024, effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 37900 del 15/11/2024);

Il giorno 10/12/2024

TRA

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica – Dott.ssa Valeria Villa –
Segretario Generale del Comune di Argenta**

_____ FIRMATO (FIRMA PER ESTESO)

E

Le organizzazioni Sindacali:

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
BECCATI MATTEO	FIRMATO
ZAMBONI MONICA	FIRMATO
BOLOGNESI BENEDETTA	FIRMATO
BOSI ILARIA	FIRMATO

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
RIGHI MARCO – FP CGIL	FIRMATO
PAROLINI GIACOMO – UIL FPL	FIRMATO
KEVIN PONZUOLI – CISL FP	FIRMATO

Visti gli artt. 7 e 8 del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022;

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 80 del CCNL 16/11/2022, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7, c. 4, lett. A), del CCNL 16/11/2022, per **l'anno 2024**;

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Dato atto che la Giunta del Comune di Argenta con deliberazione n. 183 del 24/10/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, approvata con determinazione Unione n. 604 del 05/11/2024, , e riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**), facente parte integrante del presente contratto;

Dato atto che come previsto dall'art. 8 del CCNL 16/11/2022 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione...";

Vista l'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2024 sottoscritto il 07/11/2024, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023, per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022;

Dato atto che con prot. Unione n. 37900 del 15/11/2024 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori del Comune di Argenta la seguente documentazione, al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) - parte economica 2024 sottoscritta il 07/11/2024, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 del personale non dirigente del Comune di Argenta":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Argenta (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF-IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/>)
- La deliberazione di G.C. n. 183 del 24/10/2024, avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Argenta";
- La determinazione della costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta per l'anno 2024 n. 604 del 05/11/2024;
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2024 connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 sottoscritto il 07/11/2024 per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2024" e relativi allegati;

Rilevato che con parere n. 7 del 18/11/2024, assunto a prot. Unione al n. 38171 del 18/11/2024, il Collegio dei Revisori dei Conti ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Argenta relativamente all'anno 2024 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- Il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative/Incarichi di Elevata qualificazione del Comune di Argenta per l'anno 2024;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 07/11/2024 di CCI parte economica anno 2024 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2023-2025, sottoscritta il 30/11/2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 22/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2024 sottoscritto il 07/11/2024, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023, per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2024, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023, per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, come da ipotesi del 07/11/2024.

Art. 1
Disposizioni generali

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 16/11/2022, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 80 del medesimo CCNL **per l'anno 2024**.

Art. 2
Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 sono quantificate per l'anno 2024, al netto delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, in **€ 211.644,49 =** così come specificato **nell'allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a **€ 161.226,81=**

Quota variabile pari a **€ 50.417,68 =**

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 21.406,62=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) – fino ad importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, per l'anno 2024 sono stati finanziati **€ 26.110,68;**
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, per **€ 2.900,38=;**

Art. 3
Destinazione risorse decentrate

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 vengono destinate per l'anno 2024 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
delle progressioni economiche all'interno delle aree
di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022**

Le risorse economiche già destinate alle **progressioni economiche all'interno delle aree** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2024 in via previsionale **€ 88.393,55=**, così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2024, tenuto conto dei risparmi sulle progressioni rispetto all'anno precedente e delle nuove risorse destinate, si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2024 nel seguente numero di passaggi:

Area	Tabella A - art. 14 CCNL 16/11/2022	art. 96 / 102 CCNL 16/11/2022	Totale Costo passaggio	n. dip.ti	n. dip.ti con diritto	n. passaggi	Costo tot. passaggi 2024
Operatori	550,00	-	550,00	1	-	-	-
Operatori esperti	650,00	-	650,00	5	3	1	650,00
Istruttori	750,00		750,00	27	12	1	900,00
Istruttori con albo/ordine professionale	750,00	150,00	900,00		2		
Funzionari ed EQ	1.600,00		1.600,00	18	8	1	1.800,00
Funzionari ed EQ con albo/ordine professionale	1.600,00	200,00	1.800,00		2		
Funzionari ed EQ - Incaricati di EQ	1.600,00		1.600,00	3	2	1	1.600,00
Funzionari ed EQ con albo/ordine professionale - Incaricati di EQ	1.600,00	200,00	1.800,00		-		
Totale				54	29	4	4.950,00

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

Per l'anno 2024 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 22.166,40=**, così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
Incentivazione della Performance (art. 80 , c. 2, let. a) e b) e art. 81)

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2024, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 41.844,08 =** di cui:

- **€ 1.969,12= (ottenuta dal 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per il 15% dei dipendenti in servizio all'01/01/2024 - ossia 8 dipendenti sui 51 pari - $41.844,08 * 30\% / 51 * 8$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 16/11/2022 da riconoscere ai primi 8 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:**
 - il punteggio dell'anno precedente
 - il più anziano d'età
- **€ 39.874,96= (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dallo SMIVAP, per incentivare la performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAP per il personale non dirigente.**

Nell'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16/11/2022, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16/11/2022, con esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 80 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 6-bis

Modifica all'art. 23 del CCI 2023-2025 del 30/11/2023 "Disciplina della performance e differenziazione del premio individuale"

La disciplina della performance e differenziazione del premio individuale è contenuta nell'art. 23 del CCI per il personale non dirigente per il triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023.

Al punto 11 dell'art. 23 viene disciplinata la modalità di erogazione del premio relativo alla performance individuale in cui si stabilisce che "i dipendenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 sono esclusi dall'erogazione del predetto compenso".

Le parti concordano nel prevedere che l'esclusione dal premio relativo alla performance individuale del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 operi solo nel caso in cui sia stato previsto il compenso ad personam previsto dalla specifica normativa.

Le parti concordano altresì di cogliere l'occasione per la correzione di un refuso incoerente con la nuova disciplina.

Il punto 11 dell'art. 23 del CCI viene così riscritto:

"11. In merito all'incentivo collegato alla valutazione della performance individuale, si stabilisce quanto segue:

- Nel caso in cui il dipendente abbia lavorato effettivamente un periodo inferiore a 5 mesi (pari a giorni effettivamente lavorati risultanti da timbratura: $(52/12*5)*5 = 108$ giorni per chi lavora su 5 giorni settimanali, $(52/12*5)*6=130$ giorni per chi lavora su 6 giorni settimanali) si procederà all'erogazione del 50% del compenso intero teoricamente spettante, con corrispondente riduzione della quota del dipendente ai fini del calcolo del budget delle risorse per settore;
- nel caso in cui il dipendente abbia lavorato effettivamente almeno 5 mesi si darà corso al compenso spettante per intero;
- ~~— i risparmi generati al verificarsi delle casistiche di cui ai punti precedenti verranno ridistribuiti tra i dipendenti del Settore in base alla valutazione;~~
- si darà corso alla riduzione proporzionale del compenso in caso di part-time; analogamente, tale personale verrà conteggiato al fine della definizione del budget in proporzione alla percentuale di part-time;
- i dipendenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 sono esclusi dall'erogazione del predetto compenso se percepiscono i compensi ad personam previsti dalla specifica normativa;
- in ogni caso, per poter essere valutato e quindi percepire l'incentivo, il dipendente dovrà aver lavorato effettivamente (giorni in cui risulta la timbratura) almeno un mese;
- nel caso di part-time verticale o misto il periodo di effettiva presenza di riferimento andrà riproporzionato in funzione della percentuale di part-time."

Art. 7
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
con specifici trattamenti economici
(art. 67. c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018,
art. 79, c. 2, let. a), CCNL 16/11/2022)

Ai sensi dell'**art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018**, come confermato dall'art. 79, c. 2, lett. a), del CCNL 16/11/2022, nell'anno 2024 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023 per un importo pari a **€ 21.406,62**.

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8
Lavoro straordinario
(art. 14 CCNL 01/04/1999)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2024 è quantificato in **€ 16.312,89=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 220 del 17/04/2024 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**).

Art. 9
Welfare aziendale

Le parti si impegnano ad aprire un tavolo di confronto in merito alle risorse da destinare dal 2025 al welfare aziendale ai sensi dell'art. 82 CCNL 16/11/2022 entro il 31/12/2024.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2023	FONDO 2024	Fondo 2024 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2023 IPOTESI Gennaio 2023	Consuntivo 2023	Utilizzo 2024 IPOTESI	
RISORSE STABILI	RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018		379.636,70	379.636,70	Progressioni orizzontali carico fondo	84.219,85	84.142,14	88.393,55
		CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	6.612,24	6.612,24	NUOVE Progressioni orizzontali carico fondo	5.150,00	4.500,00	4.950,00
			Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	22.518,12	22.514,58	22.166,40
			Art. 67 c. 2 lett e) - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	1.251,85	1.251,85	Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-	-	-
			Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	1.704,60	1.704,60	1.704,60
			Art. 67 c. 2 lett g) - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	POSIZIONI ORGANIZZATIVE + alte professionalità	-	-	-
			Art. 67 c. 2 lett h) - delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale) - SOPPRESSO DAL 2023	-	-	Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	774,72	774,72	774,72
		CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 1 lett. c) - Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-	-	Differenziale stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D 3 prima dell'applicazione dle CCNL 16/11/2022	5.380,40	5.380,40	6.994,52
	RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017		387.500,79	387.500,79	Indennità turno	-	-	-	
	TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 66 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	5.491,20	5.491,20	Indennità per condizioni di Lavoro (ex Maneggio Valori/Ind.tà di Rischio/Indennità per attività disagiate)	3.910,00	1.758,40	3.910,00
			Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	3.646,11	3.646,11	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	-	-	-
		CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 1 lett. b) - importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	5.070,00	5.070,00	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018 (compreso COC)	-	-	-
			Art. 79 comma 1 lett. d) - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (personale in servizio alla data del 01/01/2021)	4.529,40	4.529,40	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			Art. 79 comma 1 -bis - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - DAL 01/04/2023	5.380,40	6.994,52	Reperibilità	1.000,00	596,17	1.000,00
	TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2018		24.117,11	25.731,23	Lavoro festivo art. 24 code contrattuali	1.000,00	509,06	1.000,00	
TOTALE RISORSE STABILI		411.617,90	413.232,02	161.226,81	TOTALE parziale A	143.157,69	139.380,07	148.393,79	

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2023	FONDO 2024	Fondo 2024 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2023 IPOTESI Gennaio 2023	Consuntivo 2023	Utilizzo 2024 IPOTESI	
RISORSE VARIABILI	RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	Art. 67, c. 3, lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - SE ORDINARIAMENTE RESE	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVAZIONE ICI	-	-		Maggiorazione premio performance individuale art. 69 del CCNL 21/05/2018	2.649,36	2.649,36	1.969,12
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	-	-		Performance Individuale finanziata da RISORSE STABILI	13.805,64	17.583,26	10.863,90
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - AVVOCATURA INTERNA SPESE COMPENSATE	-	-		Performance Individuale finanziata da RISORSE VARIABILI ex (art. 15 c. 2) (almeno il 30% delle risorse variabili)	42.051,44	42.051,44	29.011,06
		Art. 67, c. 3, lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati - MESSI NOTIFICATORI	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett h) sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99 (MASSIMO PARI A € 39.336,24). Dal 2022 evidenziato l'importo max riconoscibile nel rispetto del limite - SOPPRESSO DAL 2023				<i>Performance Organizzativa finanziata - RISORSE VARIABILI- OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI</i>	-	-	-
		Art. 67, c. 3, lett i) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999" SOPPRESSO DAL 2023				<i>Performance Organizzativa legati agli obiettivi (collettiva obiettivi PEG) finanziata da RISORSE STABILI</i>	-	-	-
		Art. 67, c. 3, lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	-					
	CCNL 21.05.2018	Art. 79 comma 2 lett. b) - un importo massimo corrispondente all' 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 , relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; MASSIMO PARI A € 39.336,24 .	26.110,68	26.110,68					
	CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 2 lett. c) - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL	-	-			-	-	
	RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017		26.110,68	26.110,68					
RISORSE VARIABILI		Art. 67, c. 3, lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - NON ORDINARIAMENTE RESE	-	-					
		lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Piani di Razionalizzazione	-	-					

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2023	FONDO 2024	Fondo 2024 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2023 IPOTESI Gennaio 2023	Consuntivo 2023	Utilizzo 2024 IPOTESI
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2019	CCNL 21.05.2018	Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVAZIONE IMU e TARI	-	-				
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (dal 2018)	53.195,05	21.406,62	Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016	53.195,05	42.371,60	21.406,62
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	-	-				
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - ART 1 C. 810 Legge Bilancio 2021 - Rispasarmio buoni pasto 2020 a fronte smart working per emergenza covid 19	-	-				
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - ISTAT	-	-				
		Art. 67, c. 3, lett j) Risorse stanziare da Regioni e Città Metropolitane	-	-				
	CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 3 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	2.900,38	2.900,38				
		Art. 79 comma 5 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) e comma 3- importo una tantum arretrati 2021 e 2022	13.040,38	-				
		Art. 79 comma 2 - eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999	-	-				
		ART. 80 c.1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022 economie anno precedente	-	-				
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2019		69.135,81	24.307,00					
TOTALE RISORSE VARIABILI		95.246,49	50.417,68	50.417,68				
DECURTAZIONI	DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)		- 12.300,00	- 12.300,00				
	Riduzione parte stabile per finanziamento ai sensi art. 7 c. 4 CCNL 1/4/99 riclassificazione del personale dell'Area vigilanza da 5 qf.+ INT a 6 qf		- 369,25	- 369,25				
	RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI		-	-				
	RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	Riduzione parte per trasferimento personale (ATA, SOELIA)	- 31.489,79	- 31.489,79				
		Riduzione parte per trasferimento personale in unione dal 01/01/16	- 173.248,74	- 173.248,74				
		Riduzione per trasferimento personale dal 2017	- 2.961,58	- 2.961,58				
Riduzione per trasferimento personale dal 2020		- 7.516,53	- 7.516,53					
DECURTAZIONE ART. 67 C. 1 e 15 C. 4 CCNL 21/05/2018 - RISORSE DESTINATE ALLE PO		- 24.119,32	- 24.119,32					

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2023	FONDO 2024	Fondo 2024 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2023 IPOTESI Gennaio 2023	Consuntivo 2023	Utilizzo 2024 IPOTESI
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	-	-					
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	-	-		Somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi			
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	-	-		Somme non erogabili per minor utilizzo compensi lett. K	-	10.823,45	-
ALTRE DECURTAZIONI	-	-					
TOTALE DECURTAZIONI	- 252.005,21	- 252.005,21		TOTALE parziale B	111.701,49	115.479,11	63.250,70
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	254.859,18	211.644,49	211.644,49	TOTALE GENERALE	254.859,18	254.859,18	211.644,49
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	161.606,26	161.606,26					
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	93.252,92	50.038,23					
	-	-		economia da riportare nell'anno successivo	-	-	-

**COSTITUZIONE FONDO art. 14 CCNL 01/04/1999
LAVORO STRAORDINARIO**

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2024
FONDO ANNO 1999 (*)	€ 55.226,80
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	-€ 1.656,80
- decurtazione costituzione Posizioni Organizzative art. 15 c. 1, lettera a), CCNL 1/4/1999 - Accordo decentrato 1999 del 17.11.1999 (punto 6 delle norme finali)	-€ 2.065,83
- decurtazioni anni 2001-2002 - 2003 a seguito della costituzione della società soelia - Accordo decentrato 19.02.2002	-€ 15.352,19
- ulteriore decurtazione	-€ 1.151,98
Totale Fondo art. 14 CCNL 1.04.1999 - Accordo decentrato 23.02.2005	€ 35.000,00
- decurtazione per cessazione personale 2010-2014, art. 9 c. 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	-€ 2.963,71
- ulteriori decurtazioni decisa dall'Amministrazione	-€ 8.438,06
- decurtazione dal 2015 connessa al trasferimento del personale in Unione	-€ 7.036,29
TOTALE FONDO anno 2015 LIMITE MASSIMO (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 16.561,94
- decurtazione per cessazione di personale	-€ 249,05
TOTALE FONDO anno 2016 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi) - Limite Art.23 c. 2 D.L.gs. 75/2017	€ 16.312,89
Incremento fondo ai sensi dell'art. 14 comma 2 e comma 5 CCNL 01/04/1999	€ -
TOTALE FONDO anno 2024 COMUNE DI ARGENTA	€ 16.312,89